



PROROGA TERMINI E MODIFICA DELLE MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO DEL BANDO DEL 17 SETTEMBRE 2013

Visti i seguenti atti e provvedimenti:

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 maggio 2010, con cui, sono state individuate le iniziative a favore dei consumatori di cui all'articolo 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedendo all'articolo 6, comma 1, che "per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali e alle relative attività di consulenza ed assistenza ai consumatori, è assegnata al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di € 2.500.000,00";

la convenzione dell'11 ottobre 2012 (registrata alla Corte dei conti in data 27/11/2012, registro 12, foglio 331) a tal fine stipulata, quando si sono rese effettivamente disponibili le somme allo scopo destinate dal citato DM 28 maggio 2010, tra la summenzionata Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), relativa alla realizzazione di un programma finalizzato alla diffusione e al potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali e alle relative attività di consulenza ed assistenza ai consumatori;

il primo bando del 13 febbraio 2013, pubblicato sui siti internet di INVITALIA e del Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini della presentazione delle richieste di contributo per conciliazioni paritetiche modificato e sostituito dal secondo bando del 17 settembre 2013, avente anch'esso ad oggetto il riconoscimento di un contributo forfettario alle associazioni nazionali di consumatori e alle associazioni regionali di consumatori che abbiano assistito i consumatori a titolo gratuito nel corso di procedure di conciliazione concluse con esito positivo;

la corrispondenza intercorsa fra la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), con cui è stata concordata la proroga della convenzione dell'11 ottobre 2012, il cui nuovo termine finale è stato fissato al 31 dicembre 2015.

Art. 1 Proroga dei termini e modifiche alle modalità di presentazione delle richieste

1. Al bando del 17 settembre 2013 di cui in premessa, e fatta salva l'ulteriore eventuale applicazione dell'articolo 2, comma 7, dello stesso bando, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 2, comma 1, il termine entro cui devono essere concluse con esito positivo le procedure di conciliazione ai fini del riconoscimento del relativo contributo forfettario è prorogato dal 30 settembre 2014 al **30 settembre 2015**;
 - b) all'articolo 3, comma 2, il termine per la presentazione delle relative richieste di contributo è prorogato dal 31 ottobre 2014 al **31 ottobre 2015**;
 - c) all'art. 4, il comma quattro è sostituito dai seguenti commi:
 4. A decorrere dal 1° ottobre 2014, cessano di avere applicazione i commi 2 e 3 e le richieste di erogazione del contributo, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del bando, devono essere sottoscritte solo con firma digitale dal legale rappresentante dell'Associazione nazionale dei consumatori o dell'Associazione regionale dei consumatori e, unitamente a tutti gli allegati di cui all'articolo 3, comma 4, del bando medesimo, corredati da una fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, devono essere trasmesse esclusivamente per posta elettronica certificata ad Invitalia all'indirizzo conciliazioniparitetiche@pec.invitalia.it e, per conoscenza, al Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo imp.mccvnt.segreteria@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
 - 4 bis. A ciascuna richiesta di erogazione del contributo potranno essere allegate schede di conciliazione di cui all' articolo 3, comma 4, lett. a), in un numero massimo non superiore a 400 (quattrocento). Qualora le schede di conciliazione che si intendono presentare sono in numero superiore a 400 (quattrocento), l'Associazione nazionale dei consumatori, ovvero l'Associazione regionale dei consumatori, dovrà procedere a presentare una nuova richiesta di erogazione del contributo, ai sensi del comma 4, avente ad oggetto le procedure di conciliazione di cui alle ulteriori schede di conciliazione.”